



**Cambridge Assessment
International Education**

Cambridge International School



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO

Ambito territoriale N. 15 Lazio

Via San Francesco d'Assisi, 34 - 00041 Albano Laziale (Roma)

C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 - C.U.: UFVPPY

Tel. 06.121128285 - sito: [http:// www.liceougofoscolo.edu.it](http://www.liceougofoscolo.edu.it)

PEO: rmcp26000q@istruzione.it; PEC: rmcp26000q@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Anno scolastico 2026/2027

Premessa

Il presente Protocollo definisce le modalità organizzative e procedurali adottate dal Liceo Classico Statale U. Foscolo per favorire l'accoglienza, la partecipazione e il successo formativo degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il documento si inserisce nel quadro delle azioni previste dal Piano per l'Inclusione (PI) dell'Istituzione scolastica, elaborato dal GLI e deliberato dagli organi collegiali competenti, e ne costituisce uno strumento operativo, finalizzato a disciplinare le procedure di accoglienza, presa in carico e accompagnamento degli studenti che necessitano di specifiche attenzioni educative e didattiche.

Il Protocollo non sostituisce il Piano per l'Inclusione, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la progettazione didattica dei Consigli di classe né gli strumenti individualizzati e personalizzati previsti per gli studenti con BES, ma ne supporta l'attuazione attraverso l'individuazione di procedure condivise e responsabilità definite.

L'inclusione scolastica è intesa come un processo volto a garantire a ciascuno studente la piena partecipazione alla vita della comunità scolastica, attraverso la rimozione degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione e la valorizzazione delle potenzialità individuali.

Il presente Protocollo tiene conto della specificità del percorso liceale, orientato allo sviluppo delle competenze culturali, critiche e metodologiche proprie degli studi classici, inserite in nuovi contesti di confronto europeo, e promuove condizioni che consentano a ogni studente di partecipare alle attività formative secondo il proprio percorso personale.

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente Protocollo disciplina le procedure adottate dal Liceo Classico Statale U.Foscolo per l'accoglienza e l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.
 2. Le finalità principali sono:
 - garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità formative;
 - favorire la partecipazione alla vita scolastica;
 - promuovere percorsi educativi e didattici personalizzati;
 - sostenere lo sviluppo dell'autonomia e delle competenze individuali;
 - assicurare continuità educativa nei momenti di passaggio scolastico.
 3. Le azioni previste dal Protocollo si fondano sulla corresponsabilità educativa dell'intera comunità scolastica e coinvolgono dirigenti, docenti, personale scolastico, famiglie e studenti.
 4. L'accoglienza viene intesa come un processo continuo che comprende la conoscenza dello studente, la progettazione degli interventi, il monitoraggio del percorso e l'eventuale ridefinizione delle strategie adottate.
-

Art. 2

Destinatari del Protocollo

1. Il presente Protocollo si applica agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, comprendendo:
 - a) **studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104**, per i quali sono previsti il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO);
 - b) **studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)** certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, per i quali può essere predisposto il Piano Didattico Personalizzato (PDP);
 - c) **studenti con altri Bisogni Educativi Speciali**, individuati dal Consiglio di classe sulla base di elementi documentati o di considerazioni pedagogiche e didattiche riferite al percorso scolastico.
2. Le procedure previste dal Protocollo sono articolate in relazione alla specificità dei diversi percorsi:

- studenti con disabilità;
 - studenti con DSA;
 - studenti con altri BES.
3. L'individuazione di un bisogno educativo speciale è finalizzata all'attivazione di interventi adeguati e non costituisce una definizione permanente dello studente.
-

Art. 3

Riferimenti normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 34 (pari opportunità e diritto allo studio);
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone h.*;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;
- D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 e Linee guida sui DSA;
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*;
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;
- Decreto Interministeriale 1 agosto 2023, n. 153, *Disposizioni correttive al Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182*;
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il Protocollo si raccorda inoltre con il PTOF, il Piano per l'Inclusione, il Regolamento d'Istituto e le deliberazioni degli organi collegiali competenti.

Art. 4

Soggetti coinvolti e responsabilità

L'inclusione degli studenti con BES richiede il coinvolgimento coordinato delle diverse componenti scolastiche.

Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico:

- garantisce le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi inclusivi;
- coordina le attività dell'Istituzione scolastica in materia di inclusione;
- promuove la collaborazione con famiglie, servizi territoriali e soggetti coinvolti.

Funzione strumentale per l'inclusione / Referente inclusione

La figura incaricata:

- coordina le procedure di accoglienza;
- supporta i Consigli di classe;
- organizza gli incontri ufficiali per l'inclusione, ordinari e straordinari;
- favorisce il raccordo tra scuola, famiglia e territorio;
- promuove la diffusione delle buone pratiche inclusive.

Consiglio di classe

Il Consiglio di classe:

- analizza i bisogni educativi dello studente;
- definisce gli interventi didattici più adeguati;
- predispone e attua PEI o PDP;
- verifica periodicamente l'efficacia delle strategie adottate.

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), istituito ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, svolge funzioni di supporto alla progettazione e alla valutazione delle iniziative inclusive dell'Istituzione scolastica.

In particolare, il GLI:

- collabora alla predisposizione e all'aggiornamento del Piano per l'Inclusione (PI);
- analizza i bisogni inclusivi dell'Istituto;
- formula proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive;
- promuove il confronto tra le diverse componenti scolastiche coinvolte nei processi di inclusione;
- favorisce il raccordo tra il Piano per l'Inclusione, il PTOF e gli strumenti organizzativi dell'Istituzione scolastica.

Il GLI opera in una dimensione generale di istituto e non sostituisce il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), che è istituito per il singolo studente con disabilità ai fini della progettazione e verifica del PEI.

Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)

Il GLO è costituito per ciascuno studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992.

Il GLO:

- elabora e verifica il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- individua gli interventi necessari per il percorso educativo e didattico;
- monitora l'efficacia delle strategie adottate;
- favorisce la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Il GLO opera sul singolo studente e non coincide con il GLI, che svolge invece una funzione generale di istituto.

Docente di sostegno

Il docente di sostegno:

- collabora alla progettazione educativa e didattica;
- partecipa alle attività del GLO e GLI come componente di rappresentanza;
- favorisce il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso dello studente.

Assistenti specialistici

Gli assistenti specialistici sono figure professionali che operano a supporto degli studenti con disabilità, quando previste dal progetto individuale e dalle risorse assegnate dagli enti competenti nel rispetto di quanto previsto nel C.I.S. (certificato di integrazione scolastica) di ogni studente.

Essi collaborano con il Consiglio di classe e con il docente di sostegno nell'ambito del percorso educativo dello studente, contribuendo a favorire:

- l'autonomia personale e sociale;
- la partecipazione alle attività scolastiche;
- la comunicazione e l'interazione con il contesto scolastico;
- l'accesso alle esperienze formative previste dal percorso individuale.

La loro attività si svolge in raccordo con quanto definito nel PEI e nell'ambito delle funzioni proprie del profilo professionale, senza sostituire le responsabilità didattiche dei docenti.

Famiglia

La famiglia:

- collabora con la scuola nella definizione del percorso educativo;
- fornisce informazioni utili alla conoscenza dello studente;
- partecipa ai momenti di confronto previsti.

Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Il personale amministrativo cura la gestione della documentazione; i collaboratori scolastici collaborano all'accoglienza e alla partecipazione dello studente alla vita scolastica.

Art. 5

Modalità generali di accoglienza degli studenti con BES

1. L'accoglienza degli studenti con BES comprende tutte le azioni finalizzate a favorire il loro ingresso nella comunità scolastica e il successivo percorso formativo.
 2. Le principali fasi riguardano:
 - acquisizione delle informazioni necessarie;
 - conoscenza dello studente e del contesto di riferimento;
 - raccordo con la scuola di provenienza;
 - collaborazione con la famiglia;
 - individuazione degli interventi educativi e didattici adeguati.
 3. L'accoglienza non si esaurisce nella fase iniziale dell'anno scolastico, ma accompagna l'intero percorso dello studente attraverso momenti di verifica e confronto.
 4. Le procedure specifiche relative agli studenti con disabilità, DSA e altri BES sono disciplinate nelle sezioni successive (A, B e C) del presente Protocollo.
-

SEZIONE A

STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992

Art. 6

Iscrizione e acquisizione della documentazione

1. L'iscrizione di uno studente con disabilità presso il Liceo Classico avviene secondo le procedure previste per le iscrizioni scolastiche nel quadro dell'offerta formativa d'istituto disponibile nell'anno scolastico di riferimento, garantendo il diritto alla scelta dell'istituzione scolastica e alla piena partecipazione alla vita scolastica.
2. A seguito dell'iscrizione, la scuola acquisisce la documentazione necessaria alla predisposizione del percorso di inclusione, comprendente:
 - certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992;
 - Certificato di Integrazione Scolastica (CIS) rilasciato dalle istituzioni pubbliche competenti;
 - Profilo di Funzionamento e documentazione sanitaria ulteriore;
 - documentazione relativa al percorso scolastico precedente;
 - eventuale documentazione utile alla conoscenza delle caratteristiche personali, delle autonomie e dei bisogni educativi dello studente.

3. La documentazione viene acquisita e gestita dalla segreteria secondo le procedure interne dell'Istituto e resa disponibile alle figure scolastiche direttamente coinvolte nella progettazione del percorso educativo nel rispetto dei principi di pertinenza, privacy/protezione dei dati sensibili e minimizzazione dei dati.
 4. La famiglia collabora nella fase iniziale fornendo informazioni utili alla conoscenza dello studente, delle sue modalità di apprendimento, delle autonomie personali e sociali, degli interessi e delle eventuali esigenze specifiche.
 5. Le informazioni raccolte costituiscono la base conoscitiva per l'organizzazione delle attività di accoglienza e per la successiva progettazione educativa e didattica.
-

Art. 7

Passaggio di informazioni e continuità educativa

1. Il Liceo favorisce la continuità educativa tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado attraverso un raccordo finalizzato a sostenere il passaggio dello studente nel nuovo ambiente scolastico.
 2. Nella fase precedente all'ingresso, quando necessario, possono essere organizzati incontri con:
 - i docenti della scuola di provenienza;
 - la famiglia;
 - gli operatori che seguono lo studente.
 3. Gli incontri di continuità sono finalizzati alla raccolta di informazioni relative a:
 - modalità di apprendimento;
 - strategie didattiche già sperimentate;
 - livelli di autonomia;
 - modalità comunicative e relazionali;
 - interessi e potenzialità dello studente;
 - eventuali facilitatori o criticità presenti nel contesto scolastico.
 4. Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente per favorire una progettazione educativa coerente e un efficace inserimento nella nuova realtà scolastica.
-

Art. 8

Accoglienza dello studente e inserimento nella classe

1. L'accoglienza dello studente con disabilità è finalizzata a favorire un inserimento positivo nella classe e nella comunità scolastica, valorizzando le sue capacità e promuovendo relazioni significative con compagni e docenti.

2. Il Consiglio di classe, con il supporto del docente di sostegno e delle figure responsabili dell'inclusione, realizza una fase iniziale di osservazione dello studente e del contesto classe.
 3. L'osservazione riguarda in particolare:
 - modalità di partecipazione alle attività;
 - autonomia personale e scolastica;
 - modalità comunicative e relazionali;
 - strategie di apprendimento;
 - eventuali necessità organizzative o didattiche.
 4. L'inserimento nella classe viene accompagnato attraverso:
 - la predisposizione di un ambiente favorevole alla partecipazione;
 - l'attenzione alle dinamiche del gruppo classe;
 - la valorizzazione delle competenze dello studente;
 - l'adozione di eventuali adattamenti organizzativi necessari.
 5. La responsabilità del percorso inclusivo appartiene all'intero Consiglio di classe e non è delegata esclusivamente al docente di sostegno.
-

Art. 9

Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)

1. Per ogni studente con disabilità certificata è costituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96.
2. Il GLO è composto:
 - dal dirigente scolastico o da un suo delegato;
 - dal consiglio di classe;
 - dal docente di sostegno;
 - dai genitori dello studente;
 - dalle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola eventualmente coinvolte, inclusi gli assistenti specialistici, dove previsti;
 - dalle figure individuate dagli enti territoriali competenti.
3. Il GLO si riunisce tre volte nel corso di ogni anno scolastico per ogni studente con disabilità certificata; svolge compiti di:
 - elaborazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato;
 - definizione degli interventi necessari per il percorso scolastico;
 - monitoraggio dell'efficacia delle strategie adottate;
 - proposta di eventuali modifiche al PEI.
4. La partecipazione della famiglia e delle figure coinvolte nel percorso dello studente consente una progettazione condivisa e integrata.

Art. 10

Predisposizione, attuazione e monitoraggio del PEI

1. Il percorso educativo e didattico dello studente con disabilità è definito attraverso il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, elaborato dal GLO secondo i modelli nazionali adottati con D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023.
2. Il PEI individua gli obiettivi educativi e didattici, gli interventi metodologici e organizzativi, le strategie finalizzate alla partecipazione e all'autonomia, nonché le modalità di verifica e valutazione.
3. In relazione alle caratteristiche dello studente e al progetto educativo individuato, il PEI può prevedere differenti percorsi didattici, in coerenza con il grado di personalizzazione necessario e con le finalità formative perseguite (percorso ordinario, percorso riconducibile agli obiettivi della classe, percorso differenziato).
4. Il Consiglio di classe e il GLO valutano il percorso più adeguato considerando:
 - le potenzialità dello studente;
 - i livelli di autonomia raggiunti;
 - le competenze possedute;
 - gli obiettivi formativi perseguibili;
 - il progetto personale dello studente.
5. Quando il percorso prevede una progettazione didattica "ordinaria" oppure una progettazione "riconducibile agli obiettivi della classe" (obiettivi minimi), lo studente consegue il titolo di studio previsto dall'indirizzo frequentato.
6. Qualora il PEI definisca un percorso differenziato rispetto agli obiettivi ordinari dell'indirizzo di studi, gli esiti del percorso sono valutati secondo le disposizioni previste dalla normativa scolastica vigente.
7. Ogni decisione relativa alla definizione del percorso didattico individualizzato è assunta dal GLO attraverso un confronto collegiale con la famiglia e con le figure coinvolte.

Art. 11

Partecipazione alla vita scolastica, orientamento, FSL ed Esame di Stato

1. Il Liceo garantisce agli studenti con disabilità la partecipazione alle attività previste dall'offerta formativa, individuando le modalità organizzative più adeguate alle caratteristiche del percorso individuale.
2. Le attività di orientamento sono progettate valorizzando le competenze dello studente, le sue aspirazioni e le possibilità di prosecuzione del percorso formativo o di inserimento nella vita sociale e lavorativa.

3. Nell'ambito dei Percorsi Formazione Lavoro (FSL), già PCTO, il Consiglio di classe individua esperienze coerenti con il PEI, finalizzate allo sviluppo di competenze personali, sociali e orientative.
 4. Le visite didattiche, i viaggi di istruzione e le attività integrative costituiscono parte integrante del percorso scolastico e vengono organizzati favorendo la partecipazione dello studente.
 5. Per l'Esame di Stato si applicano le disposizioni previste dalla normativa in vigore, tenendo conto del percorso definito nel PEI e delle modalità di valutazione previste per lo studente.
-

SEZIONE B

STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

Art. 12

Acquisizione della documentazione diagnostica e accoglienza

1. Il Liceo accoglie gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) garantendo interventi finalizzati alla piena partecipazione al percorso scolastico e alla valorizzazione delle potenzialità individuali.
 2. La famiglia trasmette alla scuola la certificazione diagnostica rilasciata dai servizi competenti ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170.
 3. La documentazione acquisita viene esaminata dalle figure scolastiche coinvolte al fine di individuare le caratteristiche del profilo di apprendimento dello studente e le eventuali esigenze didattiche.
 4. La scuola favorisce il dialogo con la famiglia per acquisire informazioni utili relative:
 - alle modalità di apprendimento dello studente;
 - alle strategie già sperimentate;
 - alle eventuali difficoltà riscontrate;
 - agli strumenti che si sono dimostrati efficaci.
 5. La presenza di una certificazione DSA costituisce il presupposto per una progettazione didattica personalizzata, finalizzata a garantire l'accesso agli apprendimenti senza ridurre gli obiettivi formativi propri del percorso liceale.
-

Art. 13

Predisposizione e aggiornamento del Piano Didattico Personalizzato (PDP)

1. Per gli studenti con DSA il Consiglio di classe predispone il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** quale strumento di progettazione delle strategie metodologiche e didattiche più adeguate, secondo un modello d'Istituto unico e personalizzabile.
 2. Il PDP individua:
 - gli elementi caratterizzanti il profilo di apprendimento dello studente;
 - le strategie didattiche adottate;
 - gli strumenti compensativi utilizzati;
 - le eventuali misure dispensative previste;
 - le modalità di verifica e valutazione.
 3. La predisposizione del PDP tiene conto:
 - della documentazione diagnostica;
 - delle osservazioni effettuate dai docenti;
 - delle caratteristiche personali dello studente;
 - del confronto con la famiglia.
 4. Nel percorso del liceo classico particolare attenzione viene dedicata alle discipline che richiedono un intenso lavoro di lettura, analisi testuale, traduzione, produzione scritta e studio autonomo, individuando strategie che consentano allo studente di sviluppare competenze disciplinari adeguate.
 5. Il PDP viene condiviso con la famiglia e, quando opportuno in relazione all'età dello studente, con lo studente stesso, al fine di favorire consapevolezza e partecipazione attiva al percorso.
 6. Il PDP può essere modificato nel corso dell'anno scolastico qualora emergano nuove esigenze o si rilevi la necessità di adeguare le strategie adottate.
-

Art. 14

Attuazione delle misure previste e monitoraggio del percorso

1. Il Consiglio di classe garantisce l'attuazione delle misure previste nel PDP attraverso una progettazione didattica condivisa.
2. Ogni docente individua, nell'ambito della propria disciplina, modalità operative coerenti con gli obiettivi formativi e con le caratteristiche dello studente.
3. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuati nel PDP sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli che possono interferire con l'apprendimento e non costituiscono una riduzione degli obiettivi disciplinari.
4. Il Consiglio di classe presta particolare attenzione a:
 - favorire l'organizzazione dello studio;
 - sviluppare strategie personali di apprendimento;
 - promuovere l'autonomia;

- sostenere la motivazione e la partecipazione.
5. La valutazione degli apprendimenti tiene conto delle modalità indicate nel PDP e valorizza il percorso individuale dello studente, in coerenza con gli obiettivi disciplinari previsti.
 6. Il Consiglio di classe verifica periodicamente l'efficacia delle strategie adottate e valuta eventuali modifiche al PDP attraverso il confronto con la famiglia.
 7. L'intervento didattico personalizzato mira progressivamente a rendere lo studente consapevole delle proprie modalità di apprendimento e delle strategie più efficaci per affrontare il percorso scolastico.
-

SEZIONE C

STUDENTI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Art. 15

Individuazione del bisogno educativo speciale

1. Il Liceo riconosce che possono presentarsi situazioni personali sul funzionamento neuro-biologico dello studente, familiari, sociali, linguistiche o culturali che possono incidere sul percorso di apprendimento e sulla partecipazione alla vita scolastica.
 2. Gli studenti con altri Bisogni Educativi Speciali sono individuati dal Consiglio di classe nell'ambito della propria responsabilità pedagogica e didattica, sulla base di elementi adeguatamente documentati o di osservazioni riferite al percorso scolastico dello studente.
 3. L'individuazione di un bisogno educativo speciale è finalizzata alla predisposizione di interventi mirati e non comporta una classificazione dello studente o una definizione permanente della sua condizione.
 4. Il Consiglio di classe, nell'analizzare la situazione dello studente, considera:
 - il percorso scolastico precedente;
 - le modalità di apprendimento e partecipazione;
 - eventuali difficoltà persistenti e/o documentate;
 - il contesto personale, familiare e sociale;
 - le risorse e le potenzialità individuali.
 5. La valutazione della necessità di un intervento personalizzato avviene collegialmente, attraverso un'attenta analisi del contesto e dei bisogni educativi rilevati.
-

Art. 16

Interventi didattici personalizzati e Piano Didattico Personalizzato (PDP)

1. Qualora il Consiglio di classe ritenga necessario formalizzare un percorso personalizzato, può predisporre un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, quale strumento di progettazione educativa e didattica.
 2. Il PDP individua gli interventi ritenuti più adeguati in relazione alla situazione dello studente, specificando:
 - le caratteristiche del bisogno educativo rilevato;
 - le strategie metodologiche e didattiche adottate;
 - gli eventuali strumenti compensativi;
 - le eventuali misure dispensative;
 - le modalità di verifica e valutazione.
 3. Gli interventi personalizzati sono finalizzati a:
 - favorire la partecipazione dello studente;
 - sostenere il processo di apprendimento;
 - promuovere l'autonomia;
 - prevenire situazioni di insuccesso o di marginalizzazione scolastica.
 5. Nel contesto del liceo classico, il percorso personalizzato deve consentire allo studente di partecipare alle attività curriculari mantenendo gli obiettivi formativi propri dell'indirizzo di studi, attraverso strategie e modalità adeguate alle esigenze rilevate.
 6. Il PDP viene condiviso con la famiglia e, ove opportuno, con lo studente, favorendo una collaborazione consapevole nel percorso educativo.
-

Art. 17

Monitoraggio del percorso

1. Il Consiglio di classe verifica periodicamente l'efficacia degli interventi adottati e valuta la necessità di confermare, modificare o concludere il percorso personalizzato.
2. Il monitoraggio considera:
 - l'evoluzione degli apprendimenti;
 - la partecipazione alle attività scolastiche;
 - il livello di autonomia raggiunto;
 - il benessere dello studente nel contesto scolastico;
 - l'efficacia delle strategie adottate.
3. Qualora emergano nuove esigenze educative, il Consiglio di classe può ridefinire gli interventi previsti nel PDP o individuare differenti modalità di supporto didattico.

4. Il percorso personalizzato mantiene carattere flessibile e viene adattato alle esigenze dello studente e all'evoluzione della situazione rilevata.
 5. Gli interventi adottati hanno come finalità principale la promozione del successo formativo, della partecipazione e della piena valorizzazione delle capacità dello studente.
-

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 18

Rapporti con le famiglie

1. Il Liceo riconosce la famiglia quale interlocutore fondamentale nel percorso educativo dello studente e promuove una collaborazione fondata sulla corresponsabilità educativa.
 2. Il rapporto scuola-famiglia si realizza attraverso un confronto finalizzato alla conoscenza dello studente, alla condivisione delle strategie educative e alla verifica del percorso scolastico.
 3. Per gli studenti con disabilità, la collaborazione con la famiglia costituisce parte integrante della progettazione del percorso individualizzato, attraverso la partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) previste dalla normativa vigente.
 4. Per gli studenti con DSA, la famiglia collabora alla predisposizione e alla verifica del Piano Didattico Personalizzato (PDP) previsto dalla Legge 170/2010 e dalle relative disposizioni applicative.
 5. Per gli studenti con altri BES, il coinvolgimento della famiglia contribuisce alla conoscenza della situazione educativa dello studente e alla condivisione degli eventuali interventi personalizzati individuati dal Consiglio di classe, nell'ambito della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e della C.M. n. 8/2013.
 6. La scuola favorisce, compatibilmente con l'età e il livello di maturazione dello studente, una partecipazione consapevole dello stesso alle decisioni che riguardano il proprio percorso formativo.
-

Art. 19

Rapporti con i servizi territoriali

1. Il Liceo promuove la collaborazione con i servizi sanitari, sociali ed educativi del territorio coinvolti nei percorsi degli studenti con BES.
2. Per gli studenti con disabilità, la collaborazione con i servizi territoriali si realizza prioritariamente nell'ambito del GLO, quale sede di confronto e progettazione del percorso educativo individualizzato.
3. La collaborazione con i servizi territoriali può riguardare:

- la condivisione di informazioni utili alla progettazione educativa;
 - il raccordo tra i diversi contesti di vita dello studente;
 - il supporto nelle attività di orientamento e nella costruzione del progetto personale.
4. I rapporti con soggetti esterni avvengono esclusivamente attraverso modalità istituzionali e con il coinvolgimento dei soggetti autorizzati.
 5. La scuola promuove una rete di collaborazione con il territorio finalizzata a sostenere il percorso scolastico e orientativo degli studenti.
-

Art. 20

Privacy e gestione della documentazione

1. La documentazione relativa agli studenti con BES è gestita dal Liceo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. I dati personali, compresi quelli relativi alla salute, sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla progettazione, attuazione e verifica dei percorsi educativi e didattici.
3. La documentazione relativa a:
 - certificazioni di disabilità;
 - documentazione diagnostica DSA;
 - eventuali informazioni personali utili alla predisposizione di interventi per studenti con BES;

è accessibile esclusivamente ai soggetti che, per funzione istituzionale, devono conoscerne i contenuti.

4. La scuola adotta misure organizzative finalizzate a garantire:
 - riservatezza delle informazioni;
 - corretta conservazione della documentazione;
 - limitazione dell'accesso ai dati secondo il principio di necessità.
 5. La pubblicazione sul sito istituzionale di documenti relativi all'inclusione riguarda esclusivamente informazioni generali prive di dati personali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
-

Art. 21

Monitoraggio e aggiornamento del Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce uno strumento organizzativo dell'Istituzione scolastica e viene sottoposto a verifica periodica per valutarne l'efficacia e l'adeguatezza rispetto alle esigenze dell'Istituto.
 2. Il monitoraggio può essere effettuato attraverso:
 - confronto tra le figure responsabili dell'inclusione;
 - rilevazione delle eventuali criticità organizzative;
 - osservazioni dei Consigli di classe;
 - contributi dei docenti coinvolti nei percorsi personalizzati.
 3. Gli aggiornamenti del Protocollo possono rendersi necessari:
 - a seguito di modifiche normative;
 - in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative della scuola;
 - sulla base delle esperienze maturate nell'applicazione del documento.
 4. Le modifiche sostanziali al Protocollo sono sottoposte agli organi collegiali competenti secondo le procedure interne dell'Istituzione scolastica.
 5. Gli strumenti operativi eventualmente collegati al Protocollo (modelli interni, procedure organizzative, schede di lavoro) possono essere aggiornati autonomamente dalla scuola, purché coerenti con il presente documento.
-

Art. 22

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Protocollo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2026/2027.
 2. Il documento costituisce riferimento organizzativo per le procedure di accoglienza e inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali presso il Liceo Classico Statale U.Foscolo.
 3. Per quanto non disciplinato dal presente Protocollo si applicano:
 - la Legge 104/1992 e la normativa relativa all'inclusione degli studenti con disabilità;
 - la Legge 170/2010 e le disposizioni relative agli studenti con DSA;
 - la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la C.M. n. 8/2013 per gli altri BES;
 - le disposizioni vigenti in materia di valutazione, Esami di Stato e protezione dei dati personali.
-

Docenti Referenti

Referente d'Istituto per l'inclusione

Prof. Alessandro Leucci

Email: alessandro.leucci@liceougofoscolo.it

Referente DSA:

Prof. Michele Di Gennaro

Email: michele.digennaro@liceougofoscolo.it

Referente BES:

Prof.ssa Dora Picoco

Email: dora.picoco@liceougofoscolo.it